

- la L.R. n.14/2008;
- i seguenti DCA: n.U00503/2012, n.U00235/2013, n.U00478/2013, n.U00423/2013, n.U00539/2015, n.U00154/2016, n.U00238/2016, n.U00403/2016, n.U00546/2017;
- le seguenti note regionali: n.306022 del 10.6.2016, n.424773 del 11.8.2016 e n.636998 del 21.12.2016.

La Commissione quindi determina i Criteri di valutazione dei titoli e stabilisce quanto segue.

Per i **titoli di carriera** saranno applicate le disposizioni di cui all' art. 27 del DPR n. 483 /1997:

"a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/1997:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno."*

Saranno, altresì, applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del DPR n. 483/1997.

La Commissione, riguardo al servizio prestato quale attività ambulatoriale interna a rapporto orario, valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportato a quello dei medici dipendenti a t.d., stabilisce il limite di n.1 punto massimo per anno, nelle previsioni dell'art.21, DPR n.483/1997.

Tale servizio deve essere adeguatamente documentato quanto alla durata e al rispettivo impegno orario, ai fini della valutazione tra i titoli di carriera. La Commissione stabilisce che, se nella domanda di partecipazione il candidato non ha specificato l'effettivo impegno orario, del servizio prestato quale attività ambulatoriale si terrà conto eventualmente nel Curriculum Vitae.

Per i **titoli accademici e di studio** saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 27 del DPR n. 483/97:

- a) *"specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;*
- b) *specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;*
- c) *specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;*
- d) *altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;*
- e) *altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di 1,00."*

La Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8.8.1991, n.257 o del D.Lgs. 17.8.1999, n.368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso, nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n.368/1999, purché il candidato, così come previsto dal bando, abbia dichiarato, tramite dichiarazione sostitutiva, di aver conseguito la Specializzazione ai sensi del D.Lgs 8.8.1991, n. 257 o del D.Lgs. 17.8.1999, n. 368, specificando, altresì, la durata del corso di studi.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del Curriculum formativo e professionale, saranno applicati i criteri previsti dall'**art. 11 del DPR n. 483/97.**

Il succitato art. 11, recante norme sui "criteri di valutazione dei titoli", riguardo alle pubblicazioni prevede quanto segue:

"1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) *della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;*
- b) *del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità".*

**Il succitato art. 11, DPR n. 483/1997, riguardo al curriculum formativo e professionale, prevede:**

- “1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
- 2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
- 3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.”

La Commissione decide di valutare all'interno del Curriculum formativo e professionale anche l'attività professionale svolta come medico libero professionista, quale co.co.co., come borsista o collaboratore di ricerca. Relativamente alla documentazione prodotta dai candidati, la Commissione stabilisce di valutare solo quella prodotta in originale, in fotocopia autenticata od autocertificata secondo le norme vigenti.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 12.11.2011 n. 183, l'eventuale produzione di certificato rilasciato da una P.A. è nulla.

La dichiarazione sostitutiva resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato stesso intende produrre.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, saranno valutate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che contengano: l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica (ivi compresa la disciplina), la tipologia di rapporto di lavoro (es. libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest'ultimo caso, con l'indicazione se il rapporto è stato a tempo determinato, indeterminato, pieno, etc.), le date di inizio e fine del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.) e **quant'altro necessario per valutare tale servizio.**

Anche nel caso di autocertificazione di periodo di attività svolta in qualità di borsista, di docente, etc. **saranno valutate solo quelle che contengano con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia di attività, periodo, sede dello svolgimento della stessa).**

La Commissione prende atto di quanto contenuto nell'articolo 11 del bando concorsuale, in ordine al “Diario delle prove di esame”:

“Tutti gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno convocati per sostenere le prove d'esame attraverso la pubblicazione del calendario delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta, e 20 giorni prima della prova pratica/orale, senza invio di comunicazione al domicilio, e sul sito web aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione Concorsi e Avvisi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione.

I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.

La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all'orario fissati, sarà considerata rinuncia.